



*Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria*  
*Catanzaro*  
*Al Presidente*

L'art. 1, comma 4, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 ha soppresso il rito "super speciale" introdotto dall'art. 204 del D.lgs. n. 50/2016, residuando così all'attualità, all'art. 120 c.p.a., soltanto il suddetto rito "speciale" appalti, introdotto con l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

In base alla norma transitoria di cui al successivo comma 5, secondo la quale "Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto", ed in virtù di un canone interpretativo ispirato a fondamentali esigenze di effettività della tutela giurisdizionale ma anche di ordine logico-sistematico, per processi "iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto" devono intendersi, nell'ottica di chi agisce in giudizio ovvero di chi lo ha "iniziato", quelli in cui il ricorso introduttivo viene notificato (e non depositato) dopo il 19 aprile 2019.

Vincenzo Salamone